

Zeitschrift: Archives héraldiques suisses = Schweizerisches Archiv für Heraldik = Archivio araldico Svizzero

Herausgeber: Schweizerische Heraldische Gesellschaft

Band: 50 (1936)

Heft: 4

Artikel: Criteri seguiti per il riconoscimento della nobiltà Svizzera nello Stato di Milano dopo l'editto araldico del 1769

Autor: Di Manaresi, Cesare

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-744604>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES SCHWEIZER·ARCHIV FÜR HERALDIK ARCHIVIO ARALDICO SVIZZERO

1936

A° L

N° 4

Verantwortliche Redaktoren: FRÉD.-TH. DUBOIS und DR. RUD. KAUFMANN

Criteri seguiti per il riconoscimento della nobiltà Svizzera nello Stato di Milano

dopo l'editto araldico del 1769

di CESARE MANARESI.

L'editto sulla nobiltà, emanato dall'imperatrice Maria Teresa il 20 novembre 1769, la prima legge araldica dello Stato di Milano, stabiliva al capo III art. V, che i non sudditi di Sua Maestà, i quali accidentalmente si trovassero nella Lombardia Austriaca, potessero usare dei titoli ai medesimi conferiti dai loro principi naturali. Ora, fra i non sudditi di Sua Maestà quelli che avevano più frequenti occasioni di soggiornare in Lombardia erano gli Svizzeri, e specialmente quelli del Ticino, che ecclesiasticamente dipendeva ancora dal vescovo di Como, città del ducato. Erano persone che per i loro affari avevano spesso bisogno di intrattenersi a Milano, oppure erano inviati dalle loro leghe accreditati presso il Governo di Sua Maestà, oppure erano donne accasate in famiglie lombarde. Questi Svizzeri, se appartenenti a famiglie nobili, desideravano naturalmente di essere considerati per tali anche nello Stato di Milano, onde godere degli onori riserbati ai nobili, e perciò, dopo l'emanazione del menzionato editto, essi domandavano al Tribunale Araldico istituito fin dal 1767, e poi agli organi che dal 1780 ne assunsero le funzioni, cioè successivamente l'I. R. Consiglio di Governo e il Magistrato Politico Camerale, il riconoscimento della nobiltà e dei loro titoli, nonchè la delineazione dello stemma gentilizio nel Codice Araldico tenuto a cura del detto Tribunale, e ciò facevano con tanto maggiore interesse, in quanto mancava nei loro paesi un ufficio simile per gli accertamenti nobiliari.

Era tuttavia raro il caso che un suddito svizzero, fosse egli soggetto alle Tre Leghe oppure ai Grigioni, avesse a domandare il riconoscimento di un titolo, a meno che non si trattasse di titoli accordati dall'imperatore, perchè i governi dei Cantoni, pur rispettando la nobiltà esistente e i suoi privilegi, non conoscevano simili concessioni. Quindi è che il Tribunale Araldico si trovò nella necessità di interpretare in un senso piuttosto lato il disposto dell'art. V del capo III dell'Editto, e di riconoscere la nobiltà di sudditi svizzeri, non già in base ad impossibili speciali conferimenti, ma in base alle prove della reale esistenza della condizione nobile, come se l'articolo disponesse senz'altro a favore dei non sudditi il mantenimento delle pre-

rogative nobiliari di cui essi godevano nei rispettivi stati d'origine. Del resto il Tribunale applicò universalmente questo criterio, cioè anche per persone soggette ad altre giurisdizioni, come ad esempio fece con decreto 5 settembre 1778 per il bresciano don Gio. Battista Corniani; ma per gli Svizzeri l'applicazione fu necessariamente più frequente.

La nobiltà di cui potevano godere gli Svizzeri era di triplice natura: nobiltà originaria o generosa, nobiltà di carica, e nobiltà per ascrizione ad un corpo cittadino o borghese, capace di attribuire ai propri ascritti la condizione nobile. Nella sostanza però le due ultime si fondevano con la prima, perchè solo per eccezione si verificava il caso che persone non nobili potessero ascendere a cariche nobili o entrare nei corpi nobili della città e dei borghi.

Per la conferma della nobiltà originaria o generosa, si seguivano anche nei riguardi degli Svizzeri le norme dell'art. II del Capo I dell'editto, cioè i principi stabiliti ed osservati per l'ammissione nel Collegio dei Giurisperiti nobili di Milano, i quali principi non richiedevano già, anzi proibivano espressamente, l'indagine sulle origini nobili delle famiglie, dopo che nella seconda metà del secolo XVII il Collegio si accorse di essere stato sorpreso nella sua buona fede da documenti falsi, e invece limitavano la prova della nobiltà degli ascendenti fino al padre del tritavo, cioè per lo spazio di circa 200 anni, dando importanza ai prefissi nobiliari, alle cariche civili e militari, alle alleanze matrimoniali distinte, ai giuspatronati, all'uso dello stemma, in complesso a tutte quelle esteriorità che giovavano a far comprendere come nei due secoli la famiglia era stata considerata nobile.

L'applicazione di questi criteri si può vedere soprattutto nei due riconoscimenti ottenuti dalla famiglia Orelli di Locarno, il primo dal Tribunale Araldico il 13 gennaio 1784 e il secondo dal Consiglio di Governo il 21 aprile 1788. Il primo riconoscimento fu provocato dall'istanza di donna Barbara Orelli, moglie del patrizio di Milano don Giulio Lodi, per avere essa addotte le prove dell'uso delle qualifiche nobili per oltre duecento anni, dell'uso antico dello stemma, del possesso di un giuspatronato, delle nobili cariche politiche coperte da diversi ascendenti della famiglia, oltre a una testimoniale del Commissario e Reggente del Contado di Locarno sull'antica nobiltà della famiglia e sul decoro nel quale si era sempre mantenuta.

Il secondo riconoscimento fu accordato a due lontani parenti di donna Barbara, i fratelli don Emanuele e don Antonio Orelli, i quali pure avendo aggiunto alle solite prove della nobiltà bicentenaria, quella ben più decisiva che un membro della loro famiglia aveva coperto la carica di podestà di Brissago, carica che si conferiva solo a persone nobili della famiglia Orelli, e che la detta famiglia insieme ad altre due del borgo di Locarno formava una università che godeva molti privilegi tra cui anche quello di eleggere tutti i consiglieri della pieve, non furono riconosciuti nobili per questo, ma piuttosto, come appare dal voto del Re d'Armi, per le splendide qualificazioni con le quali erano stati designati i loro antenati, e per avere essi ottenuto poco prima dalla Corte Imperiale la cittadinanza milanese, la quale poteva ritenersi come una ricognizione di nobiltà.

La nobiltà di carica aveva spianata la via al riconoscimento, perchè le cariche nobili, quelle cioè che non erano affidate se non a persone nobili, erano ben note a tutti. Che se alle alte cariche si aggiungeva la prova del trattamento di predicati

nobili e delle altre circostanze che lasciavano presumere la nobiltà originaria della famiglia del richiedente, non restava più nessun dubbio. È il caso di don Francesco Sebastiano Crivelli, capitano della Guardia Svizzera in Bologna ed attuale senatore di Altdorf. Egli provò la sua genealogia per il prescritto periodo di duecento anni, il continuo trattamento di predicati nobili secondo l'uso del suo paese, i matrimoni nobili, il possesso ultra secolare di un giuspatronato e ottenne che il Tribunale Araldico decretasse il 10 luglio 1782 la descrizione della sua famiglia nel Catalogo delle Nobili e la delineazione dello stemma gentilizio nel Codice Araldico.

Quando poi le cariche coperte dai membri della famiglia o magari dal richiedente stesso erano fra le più elevate, le prove necessarie per ottenere la conferma della nobiltà erano ancora semplificate. Difatti il landamano Pietro Corrado de Planta, inviato delle Tre Leghe, si limitò nel 1775 a produrre un albero genealogico della sua famiglia con l'attestazione di quattro persone del paese di Zug, luogo natio del de Planta, che dichiaravano essere questi un discendente di quelli cui appartenevano le armi disegnate nella stessa attestazione.

Non pare invece che il Tribunale Araldico e gli uffici che gli subentrarono tenessero in molta considerazione, agli effetti dei riconoscimenti nobiliari, l'appartenenza di una famiglia ad un patriziato cittadino. La precisa norma dell'art. I del capo I dell'editto, il quale sanciva che solo per la Lombardia Austriaca dovessero considerarsi nobili le persone che dalle proprie città fossero state ascritte al patriziato in seguito a prove di nobiltà generosa, ma soprattutto la quasi impossibilità di conoscere i precisi ordinamenti di città ultramontane, inducevano a trascurare la circostanza dell'iscrizione al patriziato. Se ne ha una prova nel decreto col quale l'I. R. Consiglio di Governo il 7 maggio 1787 confermava la nobiltà di Pietro Krentzlin, agente di S. M. I. presso il R. Governo per gli affari delle due repubbliche Svizzera e Grigiona. Egli aveva presentato, insieme con i documenti comprovanti che suo padre don Carlo era stato regio segretario di S. M. I. presso il Governo di Milano, e che suo nonno Francesco era stato capitano al servizio della Spagna, una testimoniale del Cantone di Zug sull'appartenenza della famiglia alla nobiltà patrizia della comunità di Menzingen e un albero genealogico certificato da un pubblico consigliere e sindaco della stessa comunità. Se l'iscrizione al patriziato di Menzingen fosse stata ritenuta sufficiente, l'I. R. Consiglio di Governo avrebbe dovuto, riferendosi alla detta iscrizione, limitarsi ad emanare un decreto per la delineazione dello stemma della famiglia nel Codice Araldico. Invece in quel decreto si legge che dalle prove prodotte risulta l'antica nobiltà della famiglia sopra i duecento anni, sia per le testimonianze autentiche del landamano e senato della città e cantone di Zug, quanto per le cariche nobili coperte nelle ultime tre età al servizio di S. M. I.

Qualunque fosse il titolo per il quale si aspirava alla conferma della nobiltà da parte dello Stato di Milano, era necessario unire alle altre prove una testimoniale della massima autorità del governo locale: per la famiglia Orelli ne fu prodotta una del commissario e reggente del contado di Locarno, per Pietro Corrado de Planta fu presentata una attestazione munita del sigillo delle Tre Leghe e recante la sottoscrizione dei Cancellieri delle Tre Leghe stesse, per Francesco Sebastiano Crivelli una testimoniale del landamano e senato della Repubblica e Cantone di Urania,

ed infine per Pietro Krentzlin una testimoniale del landamano e senato della Città e Cantone di Zug.

Queste testimoniali, che si producevano in forma pubblica nella traduzione italiana autentica, servivano a dare la garanzia che la famiglia era nobile non soltanto per i documenti comprovanti il tenore nobile di vita, ma anche per la pubblica estimazione goduta nel luogo d'origine, ciò che preservava da ogni possibile errore di apprezzamento. Quando vi fosse questa garanzia fondamentale, si poteva anche tollerare qualche difetto nelle prove, come avvenne per il Krentzlin, al quale il Re d'Armi osservava che, a norma di quanto era prescritto dalle leggi araldiche, la genealogia non poteva dirsi rigorosamente comprovata con doppi documenti nei primi gradi per lo smarrimento delle antiche scritture occasionato dalle guerre. In una parola, più che alla forma si badava alla sostanza, molto più se la famiglia, oltre che nobile, fosse stata anche ricca, come risulta dal parere dato sull'istanza dei fratelli Orelli dal Re d'Armi, il quale proponeva all'I. R. Consiglio di Governo un favorevole decreto « anche in vista dei vantaggiosi effetti che ne risultano dall'accordare ai facoltosi nobili forestieri il godimento delle prerogative riserbate ai soli nobili, che facilita tanto lo trasferimento del loro domicilio nei Stati di S. M. »

Questi criteri furono seguiti anche durante il periodo della Restaurazione, quando per il passaggio della Valtellina dalla giurisdizione dei Grigioni a quella del Regno Lombardo Veneto, le famiglie nobili di quella regione domandarono la conferma della loro antica nobiltà. La Commissione Araldica di Milano, che funzionò dal 1815 al 1828, non si distaccò in via di massima dalla pratica tenuta dagli uffici araldici anteriori al periodo francese, poichè anch'essa nel formulare i suoi voti si atteneva alle norme dell'editto del 1769 richiamato in vigore. Parmi però che, almeno in taluni casi, abbia giudicato con una certa larghezza, come ad es. nel caso di Cesare Sertoli di Sondrio, il quale poté ottenere il 27 novembre 1816 la conferma della nobiltà, pur avendo limitato le prove dei predicati nobiliari al 1650, cioè ad un periodo inferiore ai duecento anni, e non essendosi appoggiato neppure all'esercizio delle cariche principali, quali erano quelle di gran cancelliere della valle e di cancelliere di provincia, ma avendo supplito all'una e all'altra deficienza con una dichiarazione di sei persone fra le più nobili del paese, le quali attestavano che la famiglia era sempre stata reputata nobile e distinta.

Anche oggi, che prevale nei riconoscimenti l'accertamento conseguito attraverso ricerche scientifiche, è possibile nel Regno a tenore delle norme stabilite dal vigente *Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano*, approvato con R. D. 21 gennaio 1929, a. VII, il riconoscimento della nobiltà a favore di famiglie svizzere, siano i loro membri tuttora stranieri residenti in Italia, o siano divenuti cittadini italiani. Anzi oggi si può ottenere anche il riconoscimento della nobiltà cittadina o patrizia, quando consti che una famiglia abbia fatto parte di quel corpo che nella città deteneva il potere per diritto ereditario, come con decreto 3 ottobre 1930, a. VIII, fu riconosciuto il titolo di Nobile di Friburgo alla famiglia de Landerset, emigrata a Napoli sotto i Borboni, essendosi dimostrato che essa apparteneva a quella « bourgeoisie secrète et privilégiée » di Friburgo, altrimenti detta con parola tedesca « regimentsfähig », che aveva stabilito in quella città un governo aristocratico, anzi oligarchico fin dal 1627.

Si può quindi affermare che da quando cominciò a funzionare nello Stato di Milano il primo ufficio araldico di governo fino al presente i sudditi della odierna Svizzera hanno sempre avuto aperto, anzi facilitato l'adito per ottenere in Italia il riconoscimento delle loro prerogative nobiliari. Ed invero la nobiltà svizzera meritava questa considerazione, perchè immune dalle infiltrazioni che nei paesi monarchici accumunarono troppo spesso, mediante le concessioni, ai veri nobili, persone provenienti dai ceti inferiori, essa conservò nei secoli il suo carattere storico che deriva dall'epoca feudale.

Das älteste Wappenblatt mit sechs Sempach-Rittern von ca. 1440.

Von Freiherr A. v. BOTZHEIM, Korrespondierendes Mitglied.

Als kleinen Beitrag zum 550. Jahrestag der Schlacht von Sempach (v. 9. VII. 1386) bringt umstehendes Blatt aus dem wohl um 1440 entstandenen sog. Donaueschinger Wappenbuch¹⁾, Namen und Wappen von 6 Sempach-Rittern. Ausser den mehrfach renovierten Wappenfresken der Königsfelder Grabkapelle ist dies wohl die älteste Wappendarstellung einiger Sempacherhelden.

Schon im Sommer 1913 war mir bei eingehender Besichtigung dieses wertvollen Wappenbuches in Donaueschingen²⁾ dieses Rückblatt von Fol. 45 — mitten in einer Serie von Tiroler Wappen — mit seinen 6 Sempach-Rittern aufgefallen, die wahrscheinlich dem alten, nur noch in Abschrift vorhandnen Totenbuch zu Königsfelden entnommen waren. Darin waren nur der Herzog Leopold mit etwa ein Dutzend seines nächsten Gefolges *namentlich* aufgeführt, und darunter auch die 6 wiedergegebenen Sempach-Ritter des vorliegenden Wappenblattes (4 davon als *Herr* bezeichnet).

1. *Herr Hiltprand von Wisenbach* (aus Schwaben?).

Wappen: im Blau und Gelb gelängtem Schild, vorn ein weisser Löwe; Helmzier: ein weisser Schwanenhals.

Das gleiche Wappen führt auch Rudolf v. Wissenbach im Arlberger-Bruderschaftsbuch in Wien, S. 140 (um 1400?). Ausserdem durch Helmsiegel vom Jahre 1355—1361 bezeugt für Eglof v. Wissenbach (Siegelabguss im Münchener Staatsarchiv).

2. *Herr Rass* (Rasso?) *Hofman*, sonst als *Götz Hofman-v. Biberach* überliefert.

Wappen: gespalten, vorn in Grün ein weisser Balke mit gelbem Stern, hinten rot. Als Helmzier zwei schildfarbene Hörner. Dieses Wappen ist sonst nicht bezeugt; es ist dem der Herren v. Welden in Oberschwaben ähnlich in der Tinktur (ohne Stern).

¹⁾ Wappen-Eintrag vom Jahr 1433 auf Blatt 2 b scheint von späterer Hand ergänzt (aus Grüneberg?).

²⁾ Seitdem liess Freiherr v. Berchem-München das ganze Wappenbuch durch Herrn Glasmaler W. Statsberger-München, dem ich diesen Abzug verdanke, photographisch aufnehmen.